

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1995

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Perù

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/174/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando che le disposizioni della legislazione peruviana attribuiscono al « Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental » (Digesa) la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono alla Digesa il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

considerando che l'organizzazione della Digesa dell'allevamento e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le competenti autorità del Perù si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità del Perù hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

considerando che il Perù può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che le modalità di certificazione sanitaria di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), i) della direttiva

91/492/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto, delle qualifiche del firmatario e del bollo sanitario da apporre sugli imballaggi;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), ii) della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere importati;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini; che detti stabilimenti possono figurare nell'elenco soltanto se sono ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti del Perù, che queste ultime sono quindi tenute ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental » (Digesa) è l'autorità competente in Perù per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

(²) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

Articolo 2

I molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Perù e destinati al consumo umano devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) essi devono provenire dalle zone di produzione autorizzate figuranti nell'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio è sigillato da un centro di spedizione o di depurazione riconosciuto, figurante nell'elenco di cui all'allegato C;
- 4) ciascun imballaggio reca un bollo sanitario indelebile comprendente almeno le seguenti diciture:
 - paese speditore: Perù;
 - specie (nome comune e nome scientifico);
 - identificazione della zona di produzione e del centro di spedizione (numero di riconoscimento);

— data di imballaggio (almeno giorno e mese).

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della Digesa dell'allevamento, nonché il sigillo ufficiale della Digesa dell'allevamento, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo

- ai molluschi bivalvi ⁽¹⁾
- agli echinodermi ⁽¹⁾
- ai tunicati ⁽¹⁾
- ai gasteropodi marini ⁽¹⁾

vivi, originari del Perù, destinati al consumo umano nella Comunità europea

N. di riferimento :.....

Paese speditore : Perù
 Autorità competente : Ministerio de Salud,
 Dirección General de Salud Ambiental (Digesa)

I. Identificazione dei prodotti

- Specie (nome scientifico) :.....
- Numero di codice (eventuale)
- Tipo d'imballaggio :
- Numero di colli :
- Peso netto :
- Numero dell'eventuale rapporto di analisi

II. Origine dei prodotti

- Zona di produzione autorizzata :.....
- Nome e numero di riconoscimento ufficiale del centro di spedizione :.....
-

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da :
(Luogo di spedizione)

a :
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto :

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione :

⁽¹⁾ Cancellare la voce superflua.


IV. Attestato di sanità

L'ispettore veterinario ufficiale certifica che i prodotti vivi sopra designati :

- 1) sono stati prelevati, eventualmente stabulati e trasportati nel rispetto delle norme igieniche stabilite nei capitoli I, II e III dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE ;
- 2) sono stati manipolati, eventualmente depurati e condizionati nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo IV dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE ;
- 3) sono stati controllati conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE ;
- 4) sono conformi alle disposizioni del capitolo V, VII, VIII, IX e X dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e quindi idonei al consumo umano diretto.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dall'allegato della direttiva 91/492/CEE.

Fatto a , il
(Luogo) (Data)



.....
Firma dell'Ispettore ufficiale (!)

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (!)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

*ALLEGATO B***ZONE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO CAPITOLO I, PUNTO 1 a) DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE**

Delimitazioni geografiche	Numero di codice
Baya de Pucusana (provincia di Lima)	001

*ALLEGATO C***ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI PER L'ESPORTAZIONE VERSO LA COMUNITÀ EUROPEA**

Nome e Indirizzo	Numero di riconoscimento
MARIEXPOR SA Pucusana	ME-0392-012-3